



Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 195 / 2024

OGGETTO: NORME TRANSITORIE L.R. 19/2023. COMUNE DI VALLEFOGLIA - PARERE FAVOREVOLE CON RILIEVI IN ORDINE ALLA CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 3 L.R. 34/92 RELATIVO A: "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI VALLEFOGLIA (VARIANTE 2023)" - DELIBERE DI C.C. N. 47 DEL 16/11/2023 DI ADOZIONE E N. 7 DEL 26/03/2024 DI ADOZIONE DEFINITIVA.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **10:00** negli uffici della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PAOLINI GIUSEPPE**, con la partecipazione e assistenza del **SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE**, che garantisce la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ha assunto il seguente decreto:

Richiamata la PROPOSTA N. 2550/2024 sottoscritta dal dirigente del SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE recante ad oggetto: "**NORME TRANSITORIE L.R. 19/2023. COMUNE DI VALLEFOGLIA - PARERE FAVOREVOLE CON RILIEVI IN ORDINE ALLA CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 3 L.R. 34/92 RELATIVO A: "VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI VALLEFOGLIA (VARIANTE 2023)" - DELIBERE DI C.C. N. 47 DEL 16/11/2023 DI ADOZIONE E N. 7 DEL 26/03/2024 DI ADOZIONE DEFINITIVA**" e di seguito integralmente riportata:

«**Vista** la legge regionale n. 19 del 30 novembre 2023 "*Norme della pianificazione per il governo del territorio*", entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

Visto in particolare il comma 8 dell'art. 33 (Norme transitorie) della L.R. 19/2023 nella parte in cui stabilisce che: *“Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio).”*.

Vista la legge regionale 05 agosto 1992, n. 34.

Visti in particolare:

- l'art. 26 comma 3 della L.R. 34/92 in base al quale la provincia esprime un parere sulla conformità del P.R.G. con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, ove vigenti;
- l'art. 26 comma 10 della L.R. 34/92 in base al quale le disposizioni dei precedenti commi si osservano anche per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali che non soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della procedura del comma 5 dell'art. 15;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n. 197 del 03.11.1989 (P.P.A.R.).

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione di questo Consiglio n.109 del 20 luglio 2000 e succ. varianti.

Vista e condivisa la relazione prot. 29394 del 18/07/2024, a firma del responsabile del procedimento, arch. Simone RIDOLFI, e della titolare della E.Q. 3.6, arch. Marzia DI FAZIO, contenente l'esito dell'istruttoria dal quale risultano accertati i presupposti per rilasciare, riguardo alla variante in oggetto, parere favorevole di conformità con rilievi, ai sensi dell'art.26 c.3 della L.R. 34/1992; parere allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto presidenziale.

Preso atto che, come attestato nella suddetta relazione:

La istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali;

La suddetti funzionari non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale.

Visto che il sottoscritto Dirigente, nel formulare la presente proposta, non si trova in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- la Legge Regionale 3 aprile 2015, n. 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la L.R. 30 novembre 2023, n. 19 *“Norme della pianificazione per il governo del territorio”*;
- la L.R. 5 agosto 1992, n. 34 *“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”*;
- lo Statuto dell'Ente.

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), espresso dal sottoscritto Dirigente del Servizio 3 *“Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato - Urbanistica - Pianificazione Territoriale”*.

Visto:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni ed integrazioni.

Esaminato dal Servizio Ragioneria.

PROPONE

1) Di esprimere, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. 34/92 - riguardo alla Variante al Piano Regolatore Generale della città di Vallefoglia (variante 2023), adottata dal Comune di Vallefoglia con delibere C.C. n. 47 del 16/11/2023 e n. 7 del 26/03/2024 - parere favorevole di conformità con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, **condizionatamente all'accoglimento dei rilievi contenuti nell'allegato parere istruttorio prot. 29394 del 18/07/2024, qui di seguito riportati:**

a) *Scheda 3 - A seguito delle valutazioni operate dall'ufficio scrivente e per tutte le motivazioni sopra espresse, si prescrive lo stralcio della proposta di variante contenuta nella scheda n. 3;*

b) *Scheda 7 - Per tutte le valutazioni espresse in premessa, la proposta di variante contenuta ed illustrata nella scheda n. 7, per poter essere conforme con la normativa urbanistica vigente al momento dell'adozione della variante stessa e con quella approvata successivamente, il comune di Vallefoglia è tenuto preventivamente a dimostrare di avere completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica, del nuovo comparto di variante D6.a – 3CA, e per le quali sono stati già rilasciati i titoli abilitativi edilizi.*

Nel caso in cui tale verifica sia dimostrata positivamente si prescrive di definire nella Tavola P5 del vigente PRG una zona di rispetto inedificabile di almeno 20 metri a partire dal limite di monte individuato nella scheda per la Zona D6a-3CA, da destinare a verde, così come prescritto nel parere n. 3961/23 espresso dal Servizio regionale di Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino - Sede di Pesaro. Gli elaborati progettuali dello Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E) dovranno inoltre recepire le indicazioni contenute

nel parere che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha espresso con prot. n. 7954 del 12/07/2023; tali indicazioni dovranno essere integralmente riportate nelle NTA del PRG.

Si ricorda anche che la conferma dell'esito positivo della verifica di assoggettabilità a VAS (vedi le determine dirigenziali n. 866/2023 e 1222/2023 del Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino) è strettamente vincolata all'accoglimento delle prescrizioni sopra descritte;

c) Scheda 9 - Per tutte le motivazioni sopra descritte, si prescrive lo stralcio parziale della proposta di variante contenuta nella scheda n. 9 così come prescritto nel parere n. 3961/23 espresso dal Servizio regionale di Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino - Sede di Pesaro. In sintonia con il contenuto di detto parere si prescrive l'individuazione di una fascia prospiciente il Torrente Apsa di adeguata profondità, quale ulteriore margine di sicurezza per il nuovo edificato; tale area dovrà essere zonizzata nelle tavole del vigente PRG come Zona CV (vedi art. 3.3 delle NTA vigenti del PRG). In considerazione del contesto urbanizzato esistente e quello di nuova previsione, e nel rispetto del contesto ambientale e di quello paesaggistico, si prescrive, per il comparto 13B, l'adozione di una capacità edificatoria espressa in Superficie Utile Lorda (SUL) non superiore al 20% della Superficie territoriale (St) prevista. Gli elaborati progettuali dello Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E) dovranno inoltre recepire le indicazioni contenute nel parere che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha espresso con prot. n. 7954 del 12/07/2023; tali indicazioni dovranno essere integralmente riportate nelle NTA del PRG. Si ricorda che la conferma dell'esito positivo della verifica di assoggettabilità a VAS (vedi le determine dirigenziali n. 866/2023 e 1222/2023 del Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino) è strettamente vincolata all'accoglimento delle prescrizioni sopra descritte;

d) Scheda 15 - Dall'analisi della documentazione ricevuta si prescrive di adeguare la cartografia della Tavola P5, in conformità con quanto previsto dalla proposta di variante, eliminando i refusi del limite della fascia di rispetto stradale e la delimitazione della zona di espansione di nuovo impianto da attuarsi mediante S.U.E. con la relativa sigla "8M";

e) Scheda 22 - A seguito delle valutazioni operate dall'ufficio scrivente e per tutte le motivazioni sopra espresse, stante la non conformità della previsione di variante con le NTA del vigente PRG, si prescrive lo stralcio della proposta contenuta nella scheda n. 22;

- f) *Scheda 24 - A seguito delle valutazioni operate dall'ufficio scrivente e per tutte le motivazioni sopra espresse, si prescrive lo stralcio della proposta di variante riferita alla sola parte in cui viene prevista la nuova Zona B3.a e che dovrà assumere la stessa destinazione di zona della confinante Zona F1.a. In alternativa, si invita l'amministrazione comunale, a valutare la possibilità di ricomprendere la nuova Zona B3.a proposta, all'interno del comparto 9M. Conformemente con la proposta di variante formulata, si prescrive l'aggiornamento della cartografia di piano stralciando il limite della fascia di rispetto stradale riferita solo ed esclusivamente al tratto di viabilità di nuova previsione cassato con la proposta di variante;*
- g) *Scheda 26 - La proposta di variante, così come descritta nella scheda 26, comporta la modifica del comma 3 dell'art. 6.9.1. Considerato che l'introduzione della nuova zona F1 risulta essere a tutti gli effetti un ampliamento della Zona F1 esistente, ubicata in prossimità del cimitero, si ritiene corretto prescrivere l'eliminazione dell'integrazione dell'art. 6.9.1, comma 3, proposta con la variante;*
- h) *Scheda 34 - Prima dell'approvazione definitiva della variante, rappresentata nella presente scheda, si invita l'amministrazione comunale a verificarne la sua compatibilità con la durata e con il rispetto degli obblighi contenuti nella Convenzione. Considerato e attestato che la quota residua di SUL attuale è da destinare ad usi commerciali, la possibilità proposta con la variante di destinarla eventualmente anche ad usi residenziali potrebbe comportare la modifica delle aree da destinare a standard urbanistici, derivante da un diverso carico urbanistico, sulla zona ricompresa nel comparto MR5. Pertanto, prima del rilascio dei titoli abilitativi utili alla trasformazione dei 2 lotti liberi definiti come Zona B0, andrà verificata la compatibilità dell'intervento proposto con le aree da destinare a standard dovute per legge;*
- i) *Ai sensi dell'art. 26, comma 9, della L.R. n. 34/1992, contestualmente all'approvazione della variante in oggetto, il Comune è tenuto ad adeguare gli elaborati tecnici e cartografici del PRG, anche sulla base delle prescrizioni contenute nel presente parere di conformità. Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 26 della L.R. n. 34/1992, il Consiglio Comunale provvede all'approvazione della variante al PRG in oggetto, entro sessanta giorni dal ricevimento del presente parere di conformità. All'atto di approvazione della variante, dovrà essere allegata, e farne parte integrante, la copia digitale di tutti gli elaborati normativi (NTA e relativi allegati) e cartografici (tavole del progetto urbanistico in scala 1:2.000) del PRG. Inoltre, il Comune, a fini*

conoscitivi, è tenuto a trasmettere a questa Provincia tutta la documentazione tecnica e cartografica del PRG aggiornata comprensiva del relativo atto di approvazione.

- 2) **Di dare mandato** agli uffici di inviare il presente decreto presidenziale e gli elaborati firmati digitalmente al Comune di Vallefoglia affinché l'Amministrazione Comunale provveda, ai sensi dell'art.26 comma 6 lett. a) o b) della L.R. 34/92, ad approvare la variante adeguata ai rilievi di cui al punto 1) del presente dispositivo o, in alternativa, a respingere i rilievi formulati, rispettivamente entro 120 e 90 giorni dal ricevimento del presente decreto presidenziale.
- 3) **Di dare atto** che, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della L.R. 34/92, il Comune è tenuto a trasmettere la variante con il relativo atto di approvazione alla Provincia, nonché ad adeguare gli elaborati tecnici e cartografici approvati.
- 4) **Di dare atto**, altresì, che in caso di eventuali discordanze fra gli elaborati scritto-grafici della variante (qualora approvata ai sensi del suddetto art. 26 comma 6 lett. a) ed i rilievi di cui al presente parere di conformità, saranno prevalenti i contenuti prescrittivi di cui al presente atto rispetto a qualsiasi altra disposizione o atto assunto dal Comune.
- 5) **Di pubblicare** in forma integrale il presente Decreto sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 6) **Di rappresentare** che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
- 7) **Di dichiarare** l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Dirigente

PACCHIAROTTI ANDREA

con firma digitale»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Esaminata la sopra riportata proposta di decreto e ritenuto di condividerne le motivazioni e di farla quindi integralmente propria;

Richiamata l'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014;

Richiamato, altresì, l'art. 23 dello Statuto dell'Ente;

DECRETA

1) Di esprimere, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. 34/92 - riguardo alla Variante al Piano Regolatore Generale della città di Vallefoglia (variante 2023), adottata dal Comune di Vallefoglia con delibere C.C. n. 47 del 16/11/2023 e n. 7 del 26/03/2024 - parere favorevole di conformità con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, **condizionatamente all'accoglimento dei rilievi contenuti nell'allegato parere istruttorio prot. 29394 del 18/07/2024, qui di seguito riportati:**

a) *Scheda 3 - A seguito delle valutazioni operate dall'ufficio scrivente e per tutte le motivazioni sopra espresse, si prescrive lo stralcio della proposta di variante contenuta nella scheda n. 3;*

b) *Scheda 7 - Per tutte le valutazioni espresse in premessa, la proposta di variante contenuta ed illustrata nella scheda n. 7, per poter essere conforme con la normativa urbanistica vigente al momento dell'adozione della variante stessa e con quella approvata successivamente, il comune di Vallefoglia è tenuto preventivamente a dimostrare di avere completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica, del nuovo comparto di variante D6.a – 3CA, e per le quali sono stati già rilasciati i titoli abilitativi edilizi.*

Nel caso in cui tale verifica sia dimostrata positivamente si prescrive di definire nella Tavola P5 del vigente PRG una zona di rispetto inedificabile di almeno 20 metri a partire dal limite di monte individuato nella scheda per la Zona D6a-3CA, da destinare a verde, così come prescritto

nel parere n. 3961/23 espresso dal Servizio regionale di Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino - Sede di Pesaro. Gli elaborati progettuali dello Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E) dovranno inoltre recepire le indicazioni contenute nel parere che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha espresso con prot. n. 7954 del 12/07/2023; tali indicazioni dovranno essere integralmente riportate nelle NTA del PRG.

Si ricorda anche che la conferma dell'esito positivo della verifica di assoggettabilità a VAS (vedi le determine dirigenziali n. 866/2023 e 1222/2023 del Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino) è strettamente vincolata all'accoglimento delle prescrizioni sopra descritte;

c) Scheda 9 - Per tutte le motivazioni sopra descritte, si prescrive lo stralcio parziale della proposta di variante contenuta nella scheda n. 9 così come prescritto nel parere n. 3961/23 espresso dal Servizio regionale di Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino - Sede di Pesaro. In sintonia con il contenuto di detto parere si prescrive l'individuazione di una fascia prospiciente il Torrente Apsa di adeguata profondità, quale ulteriore margine di sicurezza per il nuovo edificato; tale area dovrà essere zonizzata nelle tavole del vigente PRG come Zona CV (vedi art. 3.3 delle NTA vigenti del PRG). In considerazione del contesto urbanizzato esistente e quello di nuova previsione, e nel rispetto del contesto ambientale e di quello paesaggistico, si prescrive, per il comparto 13B, l'adozione di una capacità edificatoria espressa in Superficie Utile Lorda (SUL) non superiore al 20% della Superficie territoriale (St) prevista. Gli elaborati progettuali dello Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E) dovranno inoltre recepire le indicazioni contenute nel parere che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha espresso con prot. n. 7954 del 12/07/2023; tali indicazioni dovranno essere integralmente riportate nelle NTA del PRG. Si ricorda che la conferma dell'esito positivo della verifica di assoggettabilità a VAS (vedi le determine dirigenziali n. 866/2023 e 1222/2023 del Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino) è strettamente vincolata all'accoglimento delle prescrizioni sopra descritte;

d) Scheda 15 - Dall'analisi della documentazione ricevuta si prescrive di adeguare la cartografia della Tavola P5, in conformità con quanto previsto dalla proposta di variante, eliminando i refusi del limite della fascia di rispetto stradale e la delimitazione della zona di espansione di nuovo impianto da attuarsi mediante S.U.E. con la relativa sigla "8M";

- e) *Scheda 22 - A seguito delle valutazioni operate dall'ufficio scrivente e per tutte le motivazioni sopra espresse, stante la non conformità della previsione di variante con le NTA del vigente PRG, si prescrive lo stralcio della proposta contenuta nella scheda n. 22;*
- f) *Scheda 24 - A seguito delle valutazioni operate dall'ufficio scrivente e per tutte le motivazioni sopra espresse, si prescrive lo stralcio della proposta di variante riferita alla sola parte in cui viene prevista la nuova Zona B3.a e che dovrà assumere la stessa destinazione di zona della confinante Zona F1.a. In alternativa, si invita l'amministrazione comunale, a valutare la possibilità di ricomprendere la nuova Zona B3.a proposta, all'interno del comparto 9M. Conformemente con la proposta di variante formulata, si prescrive l'aggiornamento della cartografia di piano stralciando il limite della fascia di rispetto stradale riferita solo ed esclusivamente al tratto di viabilità di nuova previsione cassato con la proposta di variante;*
- g) *Scheda 26 - La proposta di variante, così come descritta nella scheda 26, comporta la modifica del comma 3 dell'art. 6.9.1. Considerato che l'introduzione della nuova zona F1 risulta essere a tutti gli effetti un ampliamento della Zona F1 esistente, ubicata in prossimità del cimitero, si ritiene corretto prescrivere l'eliminazione dell'integrazione dell'art. 6.9.1, comma 3, proposta con la variante;*
- h) *Scheda 34 - Prima dell'approvazione definitiva della variante, rappresentata nella presente scheda, si invita l'amministrazione comunale a verificarne la sua compatibilità con la durata e con il rispetto degli obblighi contenuti nella Convenzione. Considerato e attestato che la quota residua di SUL attuale è da destinare ad usi commerciali, la possibilità proposta con la variante di destinarla eventualmente anche ad usi residenziali potrebbe comportare la modifica delle aree da destinare a standard urbanistici, derivante da un diverso carico urbanistico, sulla zona ricompresa nel comparto MR5. Pertanto, prima del rilascio dei titoli abilitativi utili alla trasformazione dei 2 lotti liberi definiti come Zona B0, andrà verificata la compatibilità dell'intervento proposto con le aree da destinare a standard dovute per legge;*
- i) *Ai sensi dell'art. 26, comma 9, della L.R. n. 34/1992, contestualmente all'approvazione della variante in oggetto, il Comune è tenuto ad adeguare gli elaborati tecnici e cartografici del PRG, anche sulla base delle prescrizioni contenute nel presente parere di conformità. Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 26 della L.R. n. 34/1992, il Consiglio Comunale provvede all'approvazione della variante al PRG in oggetto, entro sessanta giorni dal ricevimento del presente parere di conformità. All'atto di approvazione della variante, dovrà essere allegata, e*

farne parte integrante, la copia digitale di tutti gli elaborati normativi (NTA e relativi allegati) e cartografici (tavole del progetto urbanistico in scala 1:2.000) del PRG. Inoltre, il Comune, a fini conoscitivi, è tenuto a trasmettere a questa Provincia tutta la documentazione tecnica e cartografica del PRG aggiornata comprensiva del relativo atto di approvazione.

2) Di dare mandato agli uffici di inviare il presente decreto presidenziale e gli elaborati firmati digitalmente al Comune di Vallefoglia affinché l'Amministrazione Comunale provveda, ai sensi dell'art.26 comma 6 lett. a) o b) della L.R. 34/92, ad approvare la variante adeguata ai rilievi di cui al punto 1) del presente dispositivo o, in alternativa, a respingere i rilievi formulati, rispettivamente entro 120 e 90 giorni dal ricevimento del presente decreto presidenziale.

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 9 dell'art. 26 della L.R. 34/92, il Comune è tenuto a trasmettere la variante con il relativo atto di approvazione alla Provincia, nonché ad adeguare gli elaborati tecnici e cartografici approvati.

4) Di dare atto, altresì, che in caso di eventuali discordanze fra gli elaborati scritto-grafici della variante (qualora approvata ai sensi del suddetto art. 26 comma 6 lett. a) ed i rilievi di cui al presente parere di conformità, saranno prevalenti i contenuti prescrittivi di cui al presente atto rispetto a qualsiasi altra disposizione o atto assunto dal Comune.

5) Di pubblicare in forma integrale il presente Decreto sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6) Di rappresentare che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

7) Di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE
(sottoscritto con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PAOLINI GIUSEPPE
(sottoscritto con firma digitale)